

## Documento di regolarità contributiva emesso dalle Casse edili per imprese senza operai

**Argomento** - L'obbligo di iscrizione alle Casse edili ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con la sola esclusione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Ccnl metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere, così come precisato dal Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 56/2008; lo stesso Ministero ha anche chiarito che sono altresì da escludere dal predetto obbligo le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alla Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico. Inoltre le Casse edili sono abilitate al rilascio del Durc alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'Inps e l'Inail (Ministero del lavoro, risposta ad interpello 22.12.2005). Pertanto nel caso di imprese edili che non occupano operai, il certificato è emesso dalle stesse Casse edili, sulla base dell'indicazione del Ccnl edile quale contratto applicato dall'impresa. Il certificato deve attestare la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail, fermo restando che, se al momento del rilascio l'impresa dovesse risultare debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro progressi, la stessa deve intendersi irregolare.

**Novità** - Allo scopo di recepire le indicazioni del Ministero del lavoro circa il rilascio del Durc per le imprese edili senza operai si è provveduto ad implementare l'applicativo dello Sportello unico, contenuta nella versione 3.5.1.17 di prossimo rilascio.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con interpello n. 56 del 23.12.2008, in risposta ad un quesito della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, ha confermato che

l'obbligo di iscrizione alle Casse edili ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con la sola esclusione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Ccnl metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere.

Il Ministero ha precisato che sono altresì da considerarsi escluse da tale obbligo anche le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.

Al fine di prevenire e contrastare fenomeni elusivi nei confronti delle Casse edili e fermi restando i principi sopra esposti, il Ministero, in accordo con gli Enti preposti al rilascio del Durc, si è espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che, nel caso di imprese edili che non occupano operai, il certificato sia emesso dalle stesse Casse edili, sulla scorta dell'indicazione del Ccnl edile quale contratto applicato dall'impresa.

Il Ministero ha disposto, pertanto, che in tali casi il certificato attesti la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail, fermo restando che, se al momento del rilascio l'impresa risulti debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro pre-

**Inail - Istruzioni operative 4 giugno 2009, prot. n. 6211**

**Oggetto:** Durc - Imprese del settore edile senza personale operaio. Aggiornamento Sportello unico - Versione 3.5.1.17

gressi, la stessa deve intendersi irregolare.

Sulla base di tali indicazioni ministeriali, è stata realizzata un'apposita implementazione all'applicativo di Sportello unico, contenuta nella versione 3.5.1.17 di prossimo rilascio.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'implementazione prevede quanto segue:

- in fase di richiesta di Durc, nella sezione relativa al «Ccnl applicato», è stata aggiunta l'opzione «Edile con solo impiegati e tecnici»;

- selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione «Enti Previdenziali», indica automaticamente, nei campi relativi alla Cassa edile, la sigla «Cnce» ed il Codice Cassa «RM99»;

- una volta inoltrata la richiesta, la procedura smista la pratica, oltre che ad Inps e Inail, anche alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (Cnce), che gestisce tali tipologie di Durc;

- il Durc emesso reca, oltre alle attestazioni di Inps ed Inail, la dicitura «l'impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai»;

- nel caso in cui Cnce verifichi che l'impresa è debitrice nei confronti di una Cassa edile per rapporti di lavoro progressi, il Durc attestante l'irregolarità contributiva sarà emesso dalla Cassa edile competente.

Si chiede a tutte le Strutture di dare la massima informazione sulle nuove funzionalità dell'applicativo, sia alle aziende che alle Stazioni appaltanti.